



SINDACATO EUROPEO DEL LAVORO - LABOR - EUROPA

L'Europa, noi la vogliamo così: Una casa comune, tollerante e plurale dove il cittadino sia al centro della politica. Vogliamo una Europa politicamente unita dove le varie lingue, abitudini, tradizioni, idee e stili di vita non siano motivo di divisione ma un assieme capace di arricchire culturalmente tutto il continente.

L'Europa non deve essere solo un insieme di Stati e popoli ricompresi in uno specifico contesto geografico uniti solo da interessi economici. L'Europa, deve essere una entità sovranazionale democratica, politicamente coesa e solidale, capace di dialogare a livello mondiale.

Nell'epoca della "globalizzazione" dove il lavoro e la dignità dei lavoratori sono sacrificati per soddisfare l'interesse di pochi è necessaria una Europa forte, esempio e guida per tutte le altre nazioni.

Nello spirito di Ventotene, crediamo negli Stati uniti d'Europa, Una Europa confederata dove i singoli Stati sono più di semplici "popoli vicini".

L'attuale Europa delle banche e della finanza deve lasciare il posto all'Europa dei Popoli, all'Europa della sussidiarietà, all'Europa del lavoro e dei lavoratori. Si deve operare nel rispetto della persona, per vivere insieme e rafforzare l'identità europea mantenendone la pluralità culturale. Per costruire una comunità vera e coesa dobbiamo dare spazio alla solidarietà, che ci porta a considerare i bisogni degli altri come nostri.

Né la pace, né la solidarietà, né la sussidiarietà possono diventare realtà quotidiane condivise se ci dimentichiamo che la dignità della persona è strettamente connesso alla dignità del lavoro.

Solo quest'Europa può avere futuro! Noi siamo impegnati a costruirlo.

LAVORO

Il lavoro per il progresso umano, il lavoro come elemento fondante dell'Europa unita e della nostra Repubblica. Il lavoro quale imprescindibile strumento di libertà e dignità della persona mezzo per renderla indipendente sotto tutti i punti di vista e per concorrere all'evoluzione della persona.

Il lavoro, diritto e dovere, per costruire il futuro e per garantire a tutte le persone, giovani e non, di essere soggetti attivi all'interno della società. Il sindacato LABOR si batterà per la tutela del lavoro e della piena occupazione. Disoccupazione o sottoccupazione sono fonte di instabilità sociale. La mancanza di una concreta prospettiva di lavoro, dovuta anche alla globalizzazione selvaggia, condiziona pesantemente il futuro di molte persone, specialmente delle più giovani, con la conseguenza che molte di esse si ritrovano a vivere ai margini della società e di diventare vittime dell'esclusione sociale.

Il sindacato LABOR si impegna affinché il lavoro ed i lavoratori non siano mai considerati alla stregua di una mera componente produttiva all'interno del sistema produttivo.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

Ogni cittadino, lavoratore e non, può liberamente aderire al Sindacato Europeo del Lavoro – LABOR. Ognuno si iscrive per dare il suo contributo per tutelare la propria dignità di lavoratore, per il rinnovamento delle istituzioni e per la democrazia in Europa e nei singoli stati membri.

Come ciascuno può volontariamente scegliere di aderire, altrettanto liberamente può, in qualsiasi momento, disimpegnarsi dal Sindacato. Nella più assoluta libertà, ognuno è legittimato ad interrogarsi se la causa del sindacato LABOR è ancora la sua. Lavoro e libertà sono inscindibili.

STATUTO

Art. 1. Definizione.

Il Sindacato Europeo del Lavoro - LABOR -, è un Sindacato pluralista-apartitico-aconfessionale-libero, democratico, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o in cerca di prima occupazione e di tutti coloro che, pur non rientrando nelle categorie elencate, considerano il lavoro un valore primario.

Esso usa la denominazione di SINDACATO EUROPEO DEL LAVORO - LABOR - e il relativo logotipo e simbolo, nei colori e nelle forme decise dall'assemblea.

Il sindacato LABOR ha sede legale in Monselice (PD). Avrà sede nazionale a Roma e internazionale a Bruxelles. Opererà in campo nazionale ed europeo. Nei singoli Stati Europei possono essere costituite sezioni nazionali.

Il sindacato LABOR è costituito da tutti gli associati che hanno il loro domicilio o residenza nel territorio dell'Unione Europea o in essa esercitano attività lavorativa.

Il sindacato LABOR considera il lavoro la componente basilare del sistema "Vita".

In tale ottica il Sindacato mira a rimuovere gli ostacoli di natura politico-burocratica ed a proporre programmi ed iniziative utili a favorire un equilibrato sviluppo sociale ed economico.

L'adesione al Sindacato Europeo del Lavoro è frutto di una libera scelta. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel rispetto delle diversità professionali, sociali e d'interesse, nonché accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.

Art. 2. Principi fondamentali.

Il sindacato LABOR basa i propri programmi e le proprie azioni sui principi fondamentali della costituzione della Repubblica e ne sostiene la piena attuazione.

Il sindacato LABOR è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. Il sindacato LABOR ispira la sua azione alla affermazione di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano in sicurezza e pace. Il sindacato LABOR è impegnato a preservare il diritto dei cittadini e dei lavoratori, europei di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo.

Il Sindacato Europeo LABOR considera decisivo per valorizzare qualsiasi società democratica il pieno rispetto del principio, del pluralismo e della piena libertà di associazionismo.

Ciò comporta il rifiuto di qualsiasi monopolio sindacale, associativo in contrasto con la carta costituzionale che garantisca il libero associazionismo e la reale rappresentanza delle categorie organizzate.

Il sindacato LABOR si batte, oltre che per il libero associazionismo europeo, privilegiando e favorendo le regole democratiche e trasparenti della compagine sociale e dell'effettiva rappresentatività degli organismi sindacali, nel rispetto di regole chiare.

Il sindacato LABOR considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale, valori e obiettivi strategici, quali fattori predeterminati al rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e coordinazione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di uguaglianza e solidarietà sociale.

Il Sindacato LABOR, considera la solidarietà tra i lavoratori un fattore decisivo per la pace e la prosperità, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sociali, nonché della democrazia politica sociale ed economica.

Il sindacato LABOR afferma il valore di una società senza privilegi e discriminazioni in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, per pari diritti ed opportunità senza discriminazione di sesso razza o religione.

Art. 3. Scopi.

Il Sindacato LABOR non ha fini di lucro e promuove i seguenti scopi:

- 1 - Difendere, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi comunitari, nazionali, regionali o locali;
- 2 - Promuove una sempre più coordinata ed incisiva presenza dell'organizzazione del sindacato LABOR nei processi decisionali di carattere sociale ed economico nelle istituzioni Europee, Nazionali e regionali.
- 3 - Promuovere leggi a livello Europeo, nazionale e regionale;
- 4 - Partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell'Università, della Scuola, delle Regioni ed autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente;
- 5 - Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.411 e dell'art.6, modificativo dell'art.2113 comma 4° c.c. della L.11/08/1973, n.533 e leggi vigenti e seguenti;
- 6 - Svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
- 7 - Promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione e di carattere sindacale e professionale;



- 8 - Gestire direttamente o mediante Enti convenzionati corsi di formazione e di informazione a carattere generale o professionale come previsto dalle normative comunitarie, nazionali o regionali;
- 9 - Presentare progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari, promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
- 10 - Organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. Per queste finalità potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari;
- 11 - effettuare direttamente o mediante convenzioni con organismi promossi e/o aderenti al sindacato LABOR attività nel campo dei servizi, fornendo, in particolare, agli associati l'assistenza contabile, fiscale, tributaria, del lavoro e per le controversie sulle contrattazioni;
- 12 - Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello Europeo, nazionale, provinciale, regionale o aziendale;
- 13 - Divulgare il proprio operato attraverso gli organi di stampa ed anche per via telematica, di cui può essere editrice;
- 14 - Compiere ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

Per il perseguimento degli scopi e per le attività, comunque strumentali al raggiungimento

degli scopi statutari di cui sopra, il sindacato LABOR può servirsi di soggetti terzi anche aventi personalità giuridica e può aderire ad organismi associativi e sindacali che hanno scopi affini e, comunque, rivolti alla tutela ai vari livelli dei lavoratori del pubblico e del privato.

Potrà qualora l'Organo cui è demandata l'amministrazione lo riterrà strumentale al raggiungimento dello scopo associativo, prestare garanzie reali e/o personali, anche fidejussorie, a favore di terzi, per obbligazioni assunte e/o da assumersi da parte di soggetti, persone fisiche o giuridiche, con o senza personalità giuridica, ivi comprese Associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, patronati, fondazioni ed ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato, aventi scopi analoghi o affini al proprio, ovvero collegati, anche solo tramite una partecipazione mediata, sia direttamente che indirettamente, all'Associazione medesima.

A tal fine sarà sufficiente anche solo un collegamento derivante da una comunanza di scopi tra il Sindacato ed il soggetto garantito, di modo che il raggiungimento dello scopo dell'uno consentirà o faciliterà il raggiungimento dello scopo dell'altro. Spetterà all'Organo Amministrativo valutare se sussistono le condizioni di cui sopra, anche tenuto conto dell'indirizzo politico, sindacale ed organizzativo dell'Associazione medesima e degli obiettivi designati.

Art. 4. Associati.

Il sindacato LABOR rappresenta chiunque svolga attività lavorativa, con coscienza ed onestà, per migliorare la condizione economica e quella del tessuto sociale nel quale opera.

I soci del sindacato LABOR sono:

- 1.- lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, del terziario, dei servizi e del turismo, dell'arte, dell'informatica e della telematica, delle professioni in campo legale, economico, tecnico, contabile, lavoratori in somministrazione, parasubordinati, a progetto, nuove figure professionali, lavoratori di settori diversi non contrattualiz-

zati o non ancora disciplinati, piccoli imprenditori agricoli, inoccupati, rinunciatari, studenti, massaie, casalinghe, colf, badanti e comunque i cittadini impegnati nel sociale inclusivo;

La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione al Sindacato LABOR.

Ogni socio dovrà contribuire alla vita del Sindacato tramite il versamento di una quota sociale. Il valore della quota sociale è determinato annualmente dal Direttivo Nazionale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5. Organizzazioni Sindacali aderenti.

Al Sindacato Europeo del Lavoro LABOR possono aderire anche organizzazioni di categorie già articolate. L'adesione di categorie già organizzate avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Nazionale per le associazioni che la richiedano per iscritto.

La relativa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente, deve essere corredata da:

- Atto costitutivo e Statuto;
- Dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento;
- Attestazione del numero degli associati;
- Elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

I dirigenti delle OO.SS aderenti che notificano il recesso decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.

I dimissionari, prima di lasciare l'organizzazione devono assolvere agli obblighi del presente statuto ed in particolare il versamento delle quote sociali.

Art. 6. Diritti degli iscritti.

Gli iscritti, uomini o donne, hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna, di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Gli iscritti hanno diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che li riguarda. Hanno inoltre diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, di vedere riconosciuto i propri diritti ed interessi sociali, morali, professionali ed economici, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture del Sindacato Europeo del Lavoro LABOR.

Il sindacato LABOR deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione degli iscritti attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. Tutti gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, uguale e libero.

Art. 7. Doveri degli iscritti.

Gli iscritti, uomini o donne, partecipano alle attività dell'organizzazione;

Devono attenersi alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti di tutti gli altri rappresentati rispettando i valori e le finalità contenute nel presente Statuto.

Qualora un iscritto assuma incarichi all'interno del sindacato è chiamato a svolgere i suoi compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano sia nei confronti degli altri soci che dei terzi. In particolare deve operare in sintonia con i deliberati degli organi dirigenti e difendere l'unità e l'immagine del sindacato LABOR.



Art. 8. Democrazia sindacale.

I cardini su cui poggia la vita democratica del Sindacato Europeo del Lavoro sono:

- a) La garanzia che ogni iscritto può partecipare attivamente alla gestione del sindacato nel rispetto della uguaglianza e dei diritti al pari degli altri soci;
- b) La periodicità di incontro e la sistematicità delle assemblee primarie degli iscritti per discutere sia dei problemi interni che delle questioni di carattere generale;
- c) La coerenza dell'organizzazione nella attuazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- d) La definizione di regole volte a favorire il rinnovamento dei gruppi dirigenti. I componenti gli organi statutari a livello nazionale e o territoriale sono eletti dalle rispettive assemblee in seduta elettiva o cooptati secondo quanto previsto dallo statuto. Gli organi collegiali durano in carica al massimo per due mandati anche non consecutivi, gli organi monocratici durano in carica al massimo un mandato e non sono rieleggibili.
- e) La democrazia interna e il rinnovamento dei gruppi dirigenti consente al sindacato LABOR di essere libero da condizionamenti nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro, nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgano nelle trattative e fuori di esse e che, comunque, riguardano gli interessi di tutti i lavoratori.

Art. 9. Incompatibilità.

Il sindacato LABOR ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale, compresa la decisione di ricorrere, quale ultima ratio allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima unità e solidarietà fra gli interessi e i diritti di tutti i lavoratori, uomini e donne, italiani e stranieri nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dal Sindacato nel suo insieme.

Questo principio della solidarietà contrappone il sindacato LABOR a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico.

Il Sindacato Europeo del Lavoro LABOR considera incompatibile con l'appartenenza alla propria Organizzazione Sindacale, iniziative di singoli o di gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende il sindacato LABOR, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alla controparte mirano ad indebolirne l'autorevolezza come soggetto contrattuale.

L'adesione al Sindacato Europeo del Lavoro è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni comunque denominate che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali mentre non lo è con le associazioni professionali. Sono inoltre incompatibili i soggetti con incarichi politici a livello, europeo, nazionale o regionale nonché deputati, senatori, consiglieri Regionali.

Art. 10. Previdenza ed assistenza sociale.

Il sindacato LABOR per meglio garantire, assistere e tutelare gli interessi degli iscritti e comunque delle lavoratrici e dei lavoratori in generale, si avvarrà, ai sensi della normativa vigente, di un Istituto di Patronato di previdenza e di assistenza sociale, riconosciuto ai sensi della legge 152 del 30/03/2001 e di un CAF .

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 11. Organi Nazionali.

Sono Organi Nazionali: - L'Assemblea;

- Il Direttivo;

- La Segreteria;

- Il Segretario;

- Il Revisore dei Conti Monocratico;

Gli Organi del Sindacato sono composti da associati in regola con i versamenti contributivi annuali.

Gli eletti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta, escluso il segretario generale che rimane in carica per un solo mandato. Rispondono del loro operato agli Organi dai quali sono stati eletti e decadono qualora nei loro confronti sia votata la sfiducia a maggioranza dei presenti.

Tra un'Assemblea e l'altra i dimissionari vengono integrati con la cooptazione di nuovi componenti da parte del Direttivo Nazionale.

Art. 12. L'Assemblea.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Sindacato.

L'Assemblea, che si tiene in via ordinaria ogni anno ed in seduta elettiva ogni cinque anni o quando se ne ravvedi la necessità, è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Territoriali e dai delegati regionali ed esteri.

L'Assemblea ha il compito di:

- 1) Individuare le linee strategiche in materia di politica sindacale, sociale ed economica del Sindacato in rapporto al quadro sociale e politico generale;
- 2) Fissare direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- 3) Formulare le risoluzioni organiche del Sindacato in relazione alle proposte contrattuali dei vari settori lavorativi;
- 4) Approvare, eventuali modifiche statutarie a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione;
- 5) Eleggere il Segretario Generale del Sindacato;
- 6) Eleggere il Revisore Monocratico;
- 7) Eleggere i rappresentanti nel Direttivo Nazionale salvaguardando la rappresentanza terri-

toriale della struttura.



8) Approvare in appositi congressi straordinari, con la maggioranza di tre quarti degli aventi

diritto, deliberare che riguardino:

- La eventuale fusione con altri Sindacati;
- Lo scioglimento del Sindacato.

L'Assemblea è convocata dal Segreteria nella sessione straordinaria e in sessione ordinaria.

L'Assemblea in via straordinaria può essere convocata qualora lo richiedano almeno 1/10

(un decimo) degli iscritti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti salvo nei casi in cui lo Statuto e/o l'eventuale regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 13. Il Direttivo.

(Organo deliberante del Sindacato).

Il Direttivo Nazionale è composto:

- Da non meno di 5 (cinque) rappresentanti eletti dall'assemblea nazionale;
- Da membri cooptati dal Direttivo Nazionale in relazione a particolari meriti o competenze professionali.

Il Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Segretario, i componenti della Segreteria.

Il Direttivo si riunisce periodicamente e, comunque, ogni qualvolta provvede alla convocazione il Segretario Generale, ovvero quando lo richieda la metà più uno dei propri componenti ed è presieduto dal Segretario.

Le votazioni si svolgono in via ordinaria e straordinaria a scrutinio palese.

Il Direttivo Nazionale:

- a) stabilisce, sulla base delle indicazioni emerse dall'assemblea, le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo del Sindacato, individuandone gli obiettivi in relazione alle

esigenze ed agli interessi dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e di tutti gli altri sistemi lavorativi;

- b) stabilisce i finanziamenti integrativi per le attività straordinarie del sindacato;
- c) approva il conto economico preventivo e consuntivo;
- d) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.

Art. 14 La Segreteria.

La Segreteria nazionale è organo esecutivo delle decisioni assunte dall'Assemblea, e del Direttivo Nazionale in conformità alle direttive generali del Sindacato.

In particolare ha il compito di:

- a) Deliberare in merito alle iniziative ed all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni del Direttivo Nazionale;
- b) Costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati del direttivo nazionale, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- c) Deliberare in merito alle azioni e agli interventi da intraprendere in caso di gravi irregolarità da parte degli Organismi Territoriali non in linea con i dettami statutari;
- d) Deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dal direttivo nazionale;
- e) Decidere, su proposta del Segretario, le indicazioni nominative dei rappresentanti del sindacato LABOR presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dal Sindacato Europeo del Lavoro;
- f) Approvare le eventuali variazioni economiche che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- h) Proporre al Direttivo Nazionale la quota di contribuzione annuale o mensile che gli asso-

ciati e/o le sedi territoriali devono versare alla sede nazionale per le attività istituzionali;

- i) Ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dal Segretario;
- j) Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione del sindacato Labor ad eccezione di quelli di prerogativa dell'Assemblea;
- k) Predisporre il regolamento interno per il funzionamento del sindacato LABOR da proporre all'approvazione del Direttivo nazionale;
- l) Approvare il regolamento-contratto aziendale per il trattamento economico e normativo dei dipendenti e dirigenti del sindacato LABOR;
- m) Deliberare l'adesione o l'instaurazione di rapporti di collaborazione funzionale tra il sindacato LABOR ed altri organismi nazionali ed internazionali.

La Segreteria Nazionale è composta, oltre che dal Segretario, da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) compreso il Segretario Generale.

La Segreteria è convocata dal Segretario Generale e le sue riunioni sono valide se presenti almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto.

Le convocazioni sono valide anche se inviate con posta elettronica, fax, telegramma fonogramma, anche 24 (ventiquattro) ore prima.

Art. 15. Il Segretario Generale.

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per un mandato e non è rieleggibile.

- a) Ha la rappresentanza politica e legale del sindacato;
- b) Attua le linee politico - sindacali stabilite dal Direttivo Nazionale
- c) Rappresenta il sindacato ed ha la responsabilità dei rapporti con le autorità istituzionali e politiche, con le forze sindacali e sociali;
- d) Riscuote le somme, di spettanza del sindacato, da Enti pubblici e privati e da chiunque altro, rilasciandone quietanza liberatoria;

- e) Nomina avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive del sindacato in qualunque sede, stato e grado;
- f) Firma, contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, compresa l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, nonché tutti gli atti del sindacato conseguenti l'esercizio delle sue attività istituzionali.
- g) Assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- h) Attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria;
- i) Convoca e presiede la Segreteria fissandone l'ordine dei lavori;
- j) Interviene, in caso di necessità, d'intesa con la Segreteria, nelle eventuali controversie interne insorte, a tutti i livelli, al fine di tutelare l'immagine del Sindacato, può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti;
- k) Nomina i commissari ed ha competenza di assumere il personale.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario.

Il Segretario, sentita la Segreteria, può delegare i propri poteri al Vice Segretario, o ad uno o più membri della Segreteria congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o indeterminato, per singoli adempimenti o per serie di adempimenti.

Al fine di tutelare gli interessi del Sindacato può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, portando poi a ratifica della Segreteria i provvedimenti assunti.

Qualora il segretario del Sindacato si dimetta prima della scadenza del mandato, il Direttivo Nazionale entro i tre mesi successivi al disimpegno, convocato dalla Segreteria e presieduto dal Vice Segretario, con un ordine dei lavori monotematico, elegge il nuovo Segretario nazionale che con i pieni poteri dura in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16. Revisore dei Conti Monocratico.

Il Congresso elegge un Revisore Monocratico con funzioni di Presidente. Esso dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Il Revisore monocratico controlla l'amministrazione del Sindacato, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione sul conto economico annuale, da sottoporre all'approvazione del Direttivo nazionale.

Effettua ogni trimestre controlli sui movimenti e accerta la consistenza di cassa.

Nel caso in cui il Revisore monocratico venga a mancare per dimissioni o altra causa, alla sua sostituzione provvede il Direttivo nazionale.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 17. Rappresentante Temporaneo.



Su istanza di un iscritto, lavoratore o cittadino, il Segretario Generale conferisce l'incarico temporaneo di rappresentante del sindacato LABOR nel Territorio in cui opera il richiedente al fine di concretizzare quando di seguito previsto.

L'incarico legittima il Rappresentante Temporaneo ad operare a nome del Sindacato LABOR, sia nei confronti dei lavoratori sia nel rapporto con le istituzioni. Il Segretario incaricato ha titolo e può avvalersi delle prerogative previste nell'art. 22 dello Statuto:

Prioritariamente può:

- Rappresentare e tutelare, gli interessi dei lavoratori e dei cittadini associati, ed ha la responsabilità di interloquire con le autorità istituzionali e politiche, con le forze sindacali e sociali nel territorio;
- Partecipare all'elaborazione delle politiche del lavoro a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi generali del sindacato LABOR Nazionale;
- Stipulare accordi, negli interessi dei lavoratori, con le altre organizzazioni del settore, non-

ché con organismi sociali, sindacali e prioritariamente con le forze politiche e le istituzioni di livello territoriale;

- Collaborare alla programmazione mirata, nelle rispettive aree di riferimento e concorrere alla programmazione e allo sviluppo socio-economico culturale nelle aree vocate del territorio;
- Firmare contratti e collaborazioni negli interessi generali dei lavoratori;
- Accendere conti correnti bancari e/o postali a nome del costituente sindacato LABOR Territoriale;
- ✎ Riscuotere le somme di spettanza del Sindacato LABOR territoriale, da Enti pubblici e privati e da chiunque altro, rilasciandone quietanza liberatoria;
- Nominare avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive del sindacato, in qualunque sede, stato e grado;
- Firmare conciliazioni, depositando la firma presso le DTL competenti, contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell'Associazione conseguenti l'esercizio delle sue attività istituzionali;
- Compiere tutti gli atti annessi e conseguenti, ivi compresi la convocazione degli iscritti per la costituzione, con proprio statuto, del sindacato LABOR territoriale.

Gli incaricati, raggiunti i 30 iscritti, devono, per la costituzione della sede territoriale del sindacato LABOR, convocare l'assemblea territoriale e comunque entro 24 mesi dalla data dell'incarico di rappresentanza, indipendentemente dal numero degli iscritti. Trascorso tale termine, in caso di non convocazione dell'assise territoriale, l'incaricato decade automaticamente.

Art. 18. Le Associazioni territoriali.

Le Associazioni Territoriali del sindacato LABOR o altri livelli associativi equivalenti, sono

formate dagli associati che lavorano, o hanno domicilio o residenza nel relativo territorio. Nelle Associazioni Territoriali si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita del Sindacato anche mediante altre strutture decentrate.

Le Associazioni Territoriali del Sindacato Europeo del Lavoro hanno propri statuti, con autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte.

Le Associazioni Territoriali:

- Rappresentano e tutelano gli interessi degli associati, al livello del territorio di riferimento e concorrono alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari;
- Elaborano le politiche a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sindacato LABOR Nazionale;
- Sono titolari dei rapporti e stipulano accordi con le altre organizzazioni di lavoratori economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e le istituzioni di livello territoriale;
- Partecipano alla programmazione territoriale nelle rispettive aree di riferimento e concorrono alla programmazione territoriale a livello generale;
- Stipulano accordi e contratti sindacali e interprofessionali a livello territoriale;
- Individuano ed organizzano a livello territoriale, d'intesa con la Segreteria regionale e nazionale, i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli iscritti;
- Definiscono le politiche finanziarie territoriali necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi;
- Stabiliscono, in conformità al regolamento nazionale il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente;
- Possono deliberare, d'intesa con le rispettive Associazioni regionali, la costituzione di associazioni interterritoriali, con propri statuti, organi e conto economico;- Costituiscono enti,

istituti e società anche per l'erogazione di servizi in attuazione di disposizioni legislative nell'ambito dei rispettivi territori, in sinergia con i programmi del sindacato LABOR Nazionale. Una volta costituite le associazioni territoriali, secondo quanto stabilito dal Direttivo Nazionale, dovranno riconoscere alla sede nazionale del sindacato LABOR un contributo per eventuali servizi usufruiti (legale, fiscale, tributario etc.).

Le Associazioni Territoriali possono costituirsi a livello regionale e provinciale.

Art 19 Gli organi delle Associazioni Territoriali.

Ferma l'autonomia giuridica ed economica delle Associazioni Territoriali, la struttura organizzativa minima delle stesse si articola nei seguenti organi:

- L'Assemblea;
- La Segreteria Territoriale;
- Il Segretario Territoriale;
- Il Revisore dei Conti Monocratico.

Il Segretario Territoriale e il revisore dei conti Monocratico sono eletti per 5 anni e non sono rieleggibili. Gli eletti della Segreteria Territoriale e dell'Assemblea durano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per un solo mandato anche non continuativo

Art. 20. L'Assemblea del sindacato Territoriale.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Sindacato LABOR territoriale che lavorano o risiedono sul territorio di competenza della sede territoriale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea presieduta dal Segretario Territoriale, si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni cinque anni in seduta elettiva.

Sia nella forma annuale ordinaria che in quella elettiva, viene convocata di norma dalla Se-

greteria della medesima sede territoriale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore. L'assemblea può essere occasionalmente convocata dalla Segreteria Nazionale.

Tutti gli iscritti al Sindacato Europeo del Lavoro hanno diritto di voto nell'Assemblea se in regola con le quote associative al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide, qualunque sia il numero dei presenti.

I modi e i termini per l'elezione dei delegati nell'assemblea elettiva quinquennale sono stabiliti dal regolamento congressuale nazionale.

L'assemblea annuale esamina lo stato del Sindacato a livello territoriale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'assemblea quinquennale elettiva elegge il Segretario, la Segreteria e il Revisore dei Conti Monocratico.

La Segreteria è composta dal Segretario, dal Vice Segretario della sede territoriale e da 1 (uno) componente.

L'assemblea elettiva:

- a. Elegge i delegati all'Assemblea di propria competenza, in base ai criteri di rappresentanza stabiliti dal Segreteria nazionale allorché convoca l'Assemblea elettiva del sindacato LABOR;
- b. Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo del Sindacato Europeo del Lavoro nell'ambito del territorio, in coerenza con le scelte politiche e sindacali del sindacato LABOR a livello nazionale e regionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dei lavoratori del pubblico e del privato e nell'ambito degli altri settori lavorativi;



- c. Procede ad eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di strutture ritenute necessarie per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d. Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto territoriale, e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti;
- e. Approva il regolamento di attuazione dello Statuto a maggioranza assoluta dei presenti;
- f. Stabilisce i finanziamenti integrativi per le attività delle strutture territoriali del Sindacato;
- g. Delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.

Art. 21. La Segreteria della Sede Territoriale.

La Segreteria Territoriale è organo esecutivo collegiale nel rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea Territoriale. La Segreteria Territoriale è composta da un minimo di due membri oltre il Segretario territoriale; Gli statuti territoriali possono prevedere un numero maggiore di componenti.

La Segreteria territoriale nomina tra uno dei suoi membri il vicesegretario.

La Segreteria Territoriale:

- a. Promuove l'attività politica del sindacato LABOR nell'ambito del territorio di pertinenza;
- b. Ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- c. Verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d. Convoca, d'intesa con il Segretario, l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno;
- e. Ha competenza sul personale dipendente;
- f. Ha tutti i poteri, nell'ambito delle politiche economiche e finanziarie, decise dall'assemblea territoriale in coerenza con quelle regionali e nazionali, della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione territoriale.

g. Approva su proposta del Segretario Territoriale il conto economico preventivo e consuntivo.

Gli Statuti territoriali possono prevedere altre e diverse competenze.

Art. 22. Il Segretario della Sede Territoriale.

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per un mandato e non è rieleggibile.

Il Segretario dell'Associazione Territoriale del Sindacato Europeo del Lavoro LABOR:

- Ha la rappresentanza politica e legale della sede Territoriale;
- Ha potere d'impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione Territoriale del sindacato LABOR;
- Predispone il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Segreteria territoriale;
- Riscuote le somme di spettanza dell'Associazione Territoriale del sindacato LABOR da enti pubblici e privati e da chiunque altro, rilasciandone quietanza liberatoria;
- Nomina avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive a livello territoriale, accende e gestisce c/c bancari e/o postali del Sindacato;
- Attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale;
- Convoca e presiede l'Assemblea Territoriale e la Segreteria, fissandone l'ordine dei lavori.

Il Segretario è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi del Sindacato Europeo del Lavoro nel territorio di competenza.

Il Segretario ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi di pertinenza.

La funzione di Segretario è assunta dal Vice Segretario tutte le volte che si verifichi l'assenza del Segretario.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario se nominato o, in mancanza di tale nomina o sua assenza dal più anziano di età dei membri della Segreteria.

Venendo a mancare il Segretario, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 23. Il Revisore dei Conti Monocratico.

l'Assemblea Territoriale elegge un Revisore Monocratico con funzioni di presidente.

Il Revisore monocratico svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Revisore Nazionale.

Art. 24. Il Delegato Regionale ed Estero.

Il sindacato LABOR è rappresentata in tutte le regioni d'Italia e nei paesi esteri, da un delegato che assicura e coordina i rapporti fra le varie sedi territoriali del sindacato LABOR, nell'ambito dell'area geografica della Regione e, ove occorra, anche in territori interregionali. Nei paesi esteri viene istituita una sezione del sindacato LABOR affidata al Delegato all'uopo nominato.

Il Delegato regionale e/o estero ha la rappresentanza legale del sindacato LABOR nei confronti delle istituzioni, a livello regionale ed estero, limitata alle azioni indicate nella lettera di incarico. Per gli atti compiuti verso terzi le responsabilità sono soggettive e ricadono nelle competenze di chi li pone in essere.

I delegati regionali partecipano di diritto alle assemblee annuali del sindacato LABOR.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25. Attività amministrativa.

L'attività amministrativa del sindacato LABOR deve basarsi su una politica dei costi e dei ri-

cavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a. A tutti i livelli associativi annualmente i segretari predispongono il conto economico consuntivo e il conto economico preventivo;
- b. Il Direttivo Nazionale e le Segreterie delle sedi territoriali ai vari livelli associativi, sono chiamati ad approvare il conto economico consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed il conto economico preventivo entro il mese di dicembre.

Art. 26. Fondo comune.

Il sindacato LABOR in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante:

- a) La contribuzione volontaria degli associati - Tesseramento. Per i lavoratori dipendenti ciò avviene con la firma da parte degli iscritti della delega che autorizza i datori di lavoro ad apporre la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione;
- b) Con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture del sindacato LABOR che ne hanno la facoltà;
- c) Con contributi volontari di singoli lavoratori.
- d) Altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi.

Tutti i contributi e le donazioni devono confluire mensilmente su un conto corrente intestato al sindacato LABOR e devono essere regolamentate ed iscritte nel conto economico alla voce entrate.



Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutto il Sindacato Europeo del Lavoro e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti delle associazioni senza scopo di lucro.

Il Direttivo Nazionale stabilisce i criteri minimi di riparto valevoli per le sedi territoriali.

Le sedi del sindacato LABOR Territoriale con i propri statuti possono deliberare condizioni migliorative di riparto.

Il sindacato LABOR essendo un ente di tipo associativo, non commerciale e senza fini di lucro, non potrà:

- a. Distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b. Trasmettere ad altri il contributo associativo di competenza della sede nazionale.

Il Sindacato Europeo del Lavoro ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità ai sensi degli articoli 5 e 10 del decreto legislativo 4/12/1997 n. 460.

Art. 27. Autonomia finanziaria.

Ogni livello del sindacato LABOR ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

Ciascun livello sindacale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

I creditori delle Associazioni del sindacato LABOR Territoriali e del sindacato LABOR Regionali possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

Art. 28. Conto Economico.

Gli organi competenti approvano il conto economico secondo il criterio della cassa, siano essi consuntivi che preventivi. La segreteria nazionale provvederà ad adottare uno schema unico di conto economico per tutte le sue articolazioni.

Le articolazioni del Sindacato Europeo del Lavoro perseguono l'obiettivo del pareggio dei conti.

Nell'ambito di ciascun conto economico debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

I conti economici consuntivi sono approvati previo esame del Revisore dei Conti Monocratico, che ad essi deve allegare la propria relazione.

Norme disciplinari

Art. 29. Rapporto associativo.

Tutte le articolazioni componenti o aderenti al sindacato LABOR si uniformano al logotipo del Sindacato Europeo del Lavoro LABOR, così come previsto dallo Statuto, seguito dalla relativa denominazione (per esempio: Sindacato Europeo del Lavoro - LABOR - Roma).

Tutti i soggetti che costituiscono il sistema del Sindacato Europeo del Lavoro aderiscono ad esso a tempo illimitato e comunque finché ottemperano alle norme del presente statuto.

Art. 30. perdita della qualità di socio del sindacato LABOR.

Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati della Segreteria Nazionale o del Segretario nazionale ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto con la posizione assunta dal Sindacato LABOR a livello Territoriale o Regionale, nonché nelle ipotesi si riscontrino gravi irregolarità sociali o contabili può comportare, su proposta della Segreteria Nazionale, la perdita della qualità di socio del sindacato LABOR per tutti gli iscritti nell'ambito della medesima associazione.

Ciò comporta l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo del Sindacato nonché dell'utilizzo della sede.

Tali provvedimenti vengono assunti dal Direttivo Nazionale.

Per gravi irregolarità il segretario Nazionale può convocare l'Assemblea Territoriale per porre in atto soluzioni per superare i contrasti. Nel caso anche tali provvedimenti non producano la soluzione delle irregolarità, si disporrà la chiusura della sede locale e la nomina di tre liquidatori.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dello scioglimento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla decisione di scioglimento della sede territoriale.

Art.31. Snellimento Procedurale, Nomina Coordinatore.

Al fine di organizzare l'Assemblea Territoriale tra i cittadini lavoratori che hanno manifestata la volontà di aderire al Sindacato Europeo del Lavoro LABOR il Segretario Nazionale può nominare, senza l'ausilio della Segreteria, un Coordinatore Territoriale, che in attesa della celebrazione dell'Assemblea per la costituzione del Comitato Promotore, assume i poteri di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla sua nomina, eventualmente prorogabili per ragioni di opportunità a 360 (trecentosessanta), il Coordinatore deve organizzare l'Assemblea per la costituzione del Comitato Promotore Territoriale.

La costituzione di una sede territoriale del Sindacato Europeo del Lavoro LABOR deve avvenire mediante registrazione approvazione e registrazione di un proprio statuto redatto secondo lo schema tipo predisposto della sede nazionale

Art. 32. Scioglimento del Sindacato.

Lo scioglimento del sindacato LABOR può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea

in seduta plenaria, appositamente convocata dal Direttivo Nazionale con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento del sindacato LA-BOR.

I beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano il Sindacato Europeo del Lavoro, e comunque ai sensi degli art. 5 e 10 del decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460.

Art. 33. Norma finale.

L'Assemblea Nazionale è deputata alle modifiche statutarie.

Per motivi di urgenza, il Direttivo Nazionale, anche in seduta ordinaria annuale, può modificare lo Statuto con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno due terzi più uno dei presenti.



